

ALLEGATO B

SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO
DOMICILIARE A MINORI - DURATA 01/01/2024–30/06/2026.**

CIG: Z 5 8 3 D 7 1 E A C

INDICE

- ART. 1 - Oggetto dell'appalto
- ART. 2 – Finalita' del servizio
- ART. 3 – Caratteristiche del servizio
- ART. 4 – Organizzazione del servizio
- ART. 5 – Beneficiari del servizio
- ART. 6 – Valore dell'appalto - importo a base d'asta
- ART. 7 – Prestazioni a carico del gestore del servizio, programmazione e svolgimento del servizio
- ART. 8– Verifica e controllo
- ART. 9 – Decorrenza e durata dell'appalto
- ART. 10 – Variazioni del corrispettivo
- ART. 11 – Svolgimento della gara e requisiti di partecipazione
- ART. 12 – Criteri per l'attribuzione del punteggio
- ART. 13 – Stipulazione del contratto
- ART. 14 – Copertura assicurativa
- ART. 15 – Spese contrattuali
- ART. 16 – Nullita' del contratto per motivi anti-corrruzione
- ART. 17 – Legalita' e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale
- ART. 18– Inizio dell'esecuzione ed eventuale spostamento dei termini
- ART. 19 – Obblighi dell'aggiudicatario
- ART. 20 – Personale addetto al servizio
- ART. 21 – Rapporti con il personale e clauola di recesso
- ART. 22 – Mobilità degli educatori
- ART. 23 – Corrispettivo e modalità di pagamento
- ART. 24 – Flussi finanziari
- ART. 25 – Sospensione dei pagamenti
- ART. 26 – Variazione sui servizi oggetto dell'appalto
- ART. 27 – Divieto di cessione e subappalto
- ART. 28 – Risoluzione del contratto
- ART. 29 – Clausole risolutive espresse
- ART. 30 – Esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Monselice
- ART. 31 – Penalità
- ART. 32– Diritto di accesso
- ART. 33 - Controversie
- ART. 34 - Trattamento dei dati personali
- ART. 35 – Responsabile del procedimento

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento della gestione (con decorrenza dalla stipula del contratto presumibilmente 01/01/2024 – 30/06/2026), come meglio descritto nei successivi articoli, dei servizi di sostegno domiciliare a minori e famiglie in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra familiari e/o personali;

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

I servizi e gli interventi oggetto dell'appalto si traducono in attività di valenza educativa che si realizza nell'ottica di un lavoro coordinato tra Servizio Sociale e la ditta aggiudicataria e tra questi e i servizi istituzionali e non, del territorio, al fine di favorire l'inclusione sociale e sostenere la crescita evolutiva e progressiva del minore, sviluppare, a seconda dell'età e del grado di maturazione, la consapevolezza nel minore delle proprie risorse, la presa di coscienza della propria realtà e la crescita di fiducia in se stesso anche attraverso l'acquisizione di abilità ed autonomie personali grazie anche alla promozione di esperienze gratificanti e significative.

Con il servizio di educativa domiciliare si interviene all'interno del nucleo familiare stimolando i genitori a rispondere con appropriate modalità educative ai diversi bisogni dei figli in caso di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa e direttamente col minore a modifica di difficoltà comportamentali che possano ostacolare il suo normale percorso di crescita evolutiva accompagnandolo ed incoraggiandolo ad agire in modo adeguato nell'affrontare i compiti di sviluppo relativi all'età.

La finalità di inclusione sociale nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato verrà perseguita anche attraverso il supporto alle famiglie con minori in condizioni di disabilità: uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale è infatti costituito dall'acquisto dell'autonomia ed indipendenza per le persone con disabilità, che per i minori passa anche attraverso il supporto alle famiglie.

Considerato inoltre che il tema dell'accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi neomaggiorenni verso percorsi di autonomia è divenuto sempre più pressante nel corso degli ultimi anni e che il raggiungimento della maggiore età non può di fatto corrispondere all'improvvisa scomparsa del sistema di tutela e protezione che, per anni, ha aiutato un bambino o una bambina a crescere in contesti alternativi ad una famiglia di origine nella quale spesso non è possibile il rientro poiché le condizioni di rischio o vulnerabilità non sono di fatto cambiate, il servizio oggetto dell'appalto prevede anche un intervento volto all'implementazione del c.d. progetto *care leavers*, all'art. 3 meglio descritto.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede interventi socio-educativi rivolti a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro famiglie, prestati presso il domicilio dei minori e/o al di fuori di esso (sedi operative autorizzate dall'Amministrazione comunale), oltre che l'implementazione dell'equipe multidisciplinare e in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio.

SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE/SOSTEGNO EDUCATIVO DI GRUPPO: il servizio ha come finalità quella di affrontare i problemi dei minori senza allontanarli dal loro ambiente di vita promuovendo le capacità educative della famiglia, quando, su indicazione del Servizio Sociale, le problematiche del caso specifico portino a ritenere opportuno un approccio personalizzato.

Sono richieste prestazioni finalizzate sia all'attuazione del progetto per il minore e per la sua famiglia sia alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

per ogni singolo caso, sulla base della programmazione di competenza del servizio sociale, l'educatore deve curare lo sviluppo delle attività previste e degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi indicati dal servizio sociale e di seguito elencati in via di massima:

- organizzazione/attuazione di interventi educativi, di animazione e laboratoriali, anche rivolti a piccoli gruppi di minori;
- individuazione delle attività ricreative, culturali e associative, presenti nel territorio, ed

affiancamento del minore durante l'inserimento nelle stesse; è previsto il trasporto e l'accompagnamento in ambito comunale ed extra comunale con mezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario;

-interventi educativi atti a superare le difficoltà scolastiche;

-collegamento fra famiglia, scuola, servizi, quando previsto dal programma personalizzato;

-particolare supporto e attenzione da parte degli educatori verso le competenze educative dei genitori;

-osservazione ed analisi dei comportamenti ed atteggiamenti del minore e della famiglia, con riferimento agli obiettivi determinati dal servizio sociale integrato per la predisposizione del programma di intervento personalizzato.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno domiciliare a minori e famiglie con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

L'aggiudicatario garantisce, altresì, l'attivazione di opportuni percorsi di formazione e aggiornamento realizzati a propria cura e spese a favore della totalità degli educatori impegnati nel servizio.

SOSTEGNO EDUCATIVO FAMILIARE: quando, su valutazione del Servizio Sociale, sia ritenuto prioritario valorizzare e sostenere le risorse genitoriali, promuovendo un processo di responsabilizzazione del ruolo ai fini della acquisizione delle necessarie competenze.

Il sostegno educativo alla famiglia consiste nel fornire un supporto e una consulenza educativa ai genitori nello svolgimento della loro funzione educativa nei riguardi dei loro figli minorenni.

L'educatore dovrà, in questo ambito, condurre un'osservazione delle dinamiche familiari tale da fornire elementi per intervenire nella possibilità di cambiamento degli atteggiamenti disfunzionali riscontrati.

Il lavoro socio-educativo con le famiglie deve mirare al raggiungimento di nuovi atteggiamenti e comportamenti di tutti i membri del nucleo familiare, favorendo un rapporto dialogico sulla "quotidianità vissuta" che permetta la crescita delle opportunità per la famiglia ed i singoli componenti. L'intervento, di tipo educativo – pedagogico, affianca i genitori nelle situazioni quotidiane e prende in considerazione comportamenti e rapporti familiari per aiutarli a saper cogliere i bisogni dei figli e a rispondervi adeguatamente, per migliorare la qualità delle cure e delle relazioni familiari, sostenendo l'autostima e la fiducia in se stessi. Il sostegno educativo familiare può prevedere anche l'attività di gruppi di sostegno alla genitorialità su tematiche specifiche.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno educativo familiare con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

INCONTRI PROTETTI: nella fattispecie il servizio ha come obiettivo quello di facilitare e monitorare le relazioni tra genitori, parenti e figli attraverso una figura professionale qualificata.

Gli incontri protetti hanno l'obiettivo di offrire un luogo protetto, idoneo e tutelato a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui il Tribunale valuti opportuno garantire sia la protezione del minore che il diritto a mantenere una continuità nella relazione con il/i figlio/i. La funzione del servizio, all'interno del mandato del tribunale, può aiutare gli adulti coinvolti a chiarire e ridefinire le reciproche posizioni, tra vincoli e possibilità che lo stesso mandato può rappresentare. Il principale destinatario dell'intervento è il bambino con il suo diritto a "mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino" (O.N.U. "Convenzione dei Diritti dell'infanzia" Art. 9, 1989, New York). L'aggiudicatario impegna i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato e, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, gli interventi verranno attuati secondo la programmazione individuale prevista dal Servizio Sociale secondo i piani di lavoro concordati con il personale referente del Servizio del Comune; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale. L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni con educatori di

ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

CARE LEAVERS: considerato che il tema dell'accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi neomaggiorenni verso percorsi di autonomia è divenuto sempre più pressante nel corso degli ultimi anni e che il raggiungimento della maggiore età non può di fatto corrispondere all'improvvisa scomparsa del sistema di tutela e protezione che, per anni, ha aiutato un bambino o una bambina a crescere in contesti alternativi ad una famiglia di origine nella quale spesso non è possibile il rientro poiché le condizioni di rischio o vulnerabilità non sono di fatto cambiate, è richiesto anche l'intervento di 1 tutor in grado di accompagnare i giovani neomaggiorenni all'autonomia, proseguendo in tal senso l'implementazione del progetto *care leavers*.

Al compimento della maggiore età del giovane, in esito alla valutazione del Servizio Sociale Comunale preliminare e una volta redatto il quadro di analisi, l'assistente sociale concorda con il ragazzo/a il progetto individualizzato di accompagnamento all'autonomia che, attraverso misure di supporto alla quotidianità e alle scelte verso il completamento degli studi secondari superiori ovvero la formazione universitaria, la formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro, offre un'occasione di crescita e innovazione per l'intero sistema di attori impegnati, a vario titolo, nell'accoglienza dei ragazzi e delle ragazze allontanati dalla loro famiglia di origine e in procinto di diventare maggiorenni. Il progetto individualizzato ruota attorno al concetto di autonomia che si compone di tre dimensioni: - Autonomia come saper fare (processo) - Autonomia come indipendenza (esito) - Autonomia come "stato interno" (processo di resilienza).

SERVIZIO EDUCATIVO PER ADULTI è un intervento che si prefigge di favorire l'integrazione sociale di persone svantaggiate, con l'obiettivo di sostenerle e accompagnarle in un percorso di crescita, di acquisizione dell'autonomia e di sviluppo della propria potenzialità.

ART.4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto l'intervento educativo domiciliare, extradomiciliare e territoriale per i minori e le loro famiglie, i contatti con altri operatori che seguono i minori suddetti (insegnanti, psicologi, animatori, ecc...), la stesura di relazioni sulle attività individuali svolte con ciascun minore. Non rientrano nel monte ore complessivo dell'appalto le ore di lavoro svolte dall'educatore per la redazione di relazioni e per tutta l'attività complementare al vero e proprio servizio di sostegno domiciliare in quanto tale attività è già retribuita nella quantificazione del costo orario del servizio. Non rientrano in tale ammontare il tempo per gli spostamenti giornalieri degli educatori da un utente all'altro o per gli spostamenti da un luogo all'altro, senza la presenza dell'utente. Rientrano in tale ammontare complessivo orario le attività svolte dagli educatori nelle riunioni operative di équipe multi-professionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale qualora tale attività sia necessaria; in tal caso il pagamento della prestazione liquidato solo se preventivamente autorizzata dall'Assistente Sociale. Rientrano in tale ammontare complessivo orario l'attività dell'educatore di partecipazione alla riunione di coordinamento con il servizio comunale.

a) Compiti dell'educatore

Nell'organizzazione del servizio, di competenza del servizio sociale comunale, l'educatore ha i seguenti compiti:

- svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all'accompagnamento del nucleo familiare in difficoltà in un'ottica di stimolazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
- gestione visite protette;
- realizzare il progetto educativo individuale, in costante collaborazione con l'Assistente Sociale dell'area minori e giovani e, se richiesto, con gli altri servizi/soggetti coinvolti sul caso e proporre tempestivamente eventuali modifiche ritenute importanti;

- collaborare attivamente alle valutazioni in itinere e finali, anche attraverso la produzione di documentazione;
- partecipare alle riunioni di coordinamento con l' A.S. comunale al fine di supportare il monitoraggio costante;
- se richiesto, partecipare agli incontri con la scuola e altri servizi, previo accordo con l'A.S. comunale;
- curare la propria formazione professionale permanente;

Le attività svolte dall'educatore con il minore variano a seconda del progetto educativo predisposto dall'A.S. comunale. La durata degli interventi può variare a seconda della complessità della situazione, delle resistenze e della recettività della famiglia e del minore.

Le attività prioritarie consistono in:

- attività volte allo sviluppo dell'autonomia (gestione del proprio tempo e degli spazi quotidiani e personali), all'utilizzo delle risorse del territorio (trasporto, biblioteca, associazioni, ..) e a favorire nuove esperienze (uscite, gite, cinema, teatro, ..);
- attività volte a comprendere le relazioni esistenti nel nucleo, facilitarle ed eventualmente attivare processi per modificarle;
- attività volte alla socializzazione e all'inserimento sociale (attività sportive, ricreative, ..);
- attività manuali ed espressive;
- attività didattiche e altre attività volte allo sviluppo delle capacità di apprendimento;
- attività di supporto alla genitorialità laddove carente.

Tali attività, rivolte a minori residenti nel comune di Monselice, possono essere svolte sia a domicilio sia nel territorio comunale ed extracomunale per poter permettere l'accesso alle strutture/risorse che favoriscano la socializzazione e l'autonomia del minore. Tenuto conto della diversificazione delle situazioni e dei bisogni dei minori seguiti dal SED, all'affidatario potrà essere richiesto che l'educatore sia di sesso maschile o femminile.

Nell'espletamento del loro lavoro è previsto che gli educatori garantiscano:

- il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dall'A.S. Comunale;
- il rispetto degli obblighi di cui al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di trattamento dei dati;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei genitori del minore o di chi ne esercita la rappresentanza legale;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte nelle riunioni di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale: tale attività sarà remunerata se preventivamente autorizzata dall'A.S. Comunale.
- la redazione, in caso di urgenza, entro numero massimo 10 giorni dalla data di richiesta, di relazione di aggiornamento sul caso seguito;
- la redazione, a cadenza trimestrale, e comunque sempre alla chiusura di un progetto, di relazione sull'andamento del progetto educativo nel quale vengano messi in luce gli obiettivi dell'intervento educativo; le strategie attuate; le attività svolte; le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra il minore e l'educatore, e tra quest'ultimo e i membri del nucleo familiare; le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla valutazione circa l'andamento della presa in carico/intervento. La relazione conclusiva deve essere fatta entro un mese dalla chiusura del caso e deve contenere, come memoria storica, gli elementi fondamentali del progetto dal suo avvio alla conclusione.

b) Compiti del servizio sociale comunale

Il servizio sociale comunale decide in merito all'accesso, alla sospensione ed alla cessazione del servizio.

In particolare individua:

- gli utenti che necessitano del servizio;

- il numero di ore da prestare settimanalmente ed il periodo di durata dell'intervento;
- il luogo dove dovrà essere prestata l'attività;
- avviare e mantenere la relazione con la famiglia del minore, favorendone la partecipazione nella definizione e nella valutazione del progetto educativo;
- effettuare, in collaborazione con i Servizi specialistici, la diagnosi psico-sociale sul minore e sulla famiglia al fine di avviare il progetto di supporto educativo;
- collaborare per la predisposizione del progetto di sostegno educativo, individuando nello specifico il bisogno socio educativo del minore in relazione alla sua rete familiare e sociale, gli obiettivi specifici dell'intervento, le modalità di attuazione, i tempi degli interventi (numero di accessi settimanali e ore di servizio, fascia oraria di presenza dell'educatore);
- comunicare alla famiglia utente, il nome dell'educatore incaricato, il piano orario definitivo, gli obiettivi educativi del progetto individuale;
- favorire la creazione di una rete di comunicazione territoriale per il monitoraggio e la segnalazione dei casi o gruppi a rischio in età preadolescenziale;
- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione del progetto di sostegno individuale qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio;
- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all'impiego di personale non idoneo di cui può chiedere la sostituzione;
- effettuare verifiche, anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte degli operatori.
- provvedere alla verifica dello stato di attuazione ed alla programmazione del servizio mediante riunioni periodiche.

c) Compiti del Coordinatore del Servizio individuato dalla ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario dovrà assicurare la figura di un coordinatore del Servizio che sarà l'interlocutore unico del Comune, in particolare per:

- a) la predisposizione del progetto di sostegno individuale, entro due mesi dall'attivazione, con la collaborazione dell'A.S. Comunale;
- b) l'attivazione del percorso di sostegno educativo entro massimo 15 giorni dalla data di richiesta di una nuova attivazione;
- c) l'individuazione, in collaborazione con l'A.S. Comunale, delle caratteristiche professionali dell'educatore a cui affidare il progetto educativo ed il cui curriculum deve essere ritenuto adeguato rispetto all'intervento da porre in essere. Nel caso in cui la valutazione del curriculum non fosse positiva, il Coordinatore provvederà obbligatoriamente a proporre una diversa candidatura;
- d) presenziare alle riunioni d'equipe con altri servizi, salvo altra disposizione da parte dell'A.S. Comunale;
- e) ogni questione e problema organizzativo riferito al servizio che dovesse sorgere per ciascuna delle situazioni seguite.

In generale, il coordinatore dovrà garantire tutti gli interventi finalizzati al perseguimento della mission del servizio stesso ossia il favorire tutte le condizioni necessarie al raggiungimento dell'autonomia, del benessere e della tutela del minore nel proprio contesto di vita.

Il Coordinatore è tenuto in particolare a svolgere i seguenti compiti:

- organizzare i piani orari di ogni educatore secondo le indicazioni fornite dall'A.S. Comunale. Il progetto educativo individuale e il piano di lavoro devono contenere il piano orario dell'operatore;
- verificare la puntualità e la presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti (fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche da parte dell'A.S. Comunale) e l'attività svolta nel territorio;
- informare tempestivamente l'A.S. Comunale, in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo e-mail/pec), nonché l'utente a mezzo telefono delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell'operatore preposto;

- verificare la corretta compilazione da parte degli educatori delle schede di rilevazione delle ore e delle relazioni trimestrali;
- inviare entro e non oltre la data del 5 del mese successivo ad ogni trimestre le relazioni redatte su ogni singolo caso dall'operatore preposto;
- garantire l'invio entro massimo numero 10 giorni dalla data di richiesta di relazione su un singolo caso, redatta dall'educatore incaricato, qualora l'A.S. Comunale ne ravvisi la necessità;
- realizzare il monitoraggio dei vari progetti individuali, attraverso incontri periodici (cadenza minima bimestrale) con ogni singolo educatore e quadrimestrali con l'intero gruppo operativo (a titolo esemplificativo, si evidenzia che tale attività sia dell'educatore che del Coordinatore è già retribuita nel costo orario del servizio di sostegno educativo);
- predisporre mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, una schematica relazione contenente per ciascun caso il monte ore utilizzato e le eventuali modifiche organizzative avvenute;
- predisporre una relazione al termine di ciascun anno scolastico, sull'andamento complessivo del servizio, ponendo particolare attenzione al numero dei nuclei familiari seguiti attraverso il sostegno educativo, alla tipologia dei servizi e degli approcci educativi proposti, al turn-over degli operatori, alla formazione continua degli educatori ed alla supervisione attuata;
- predisporre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione dell'anno solare precedente che contenga i dati numerici (n. casi seguiti, durata media, ore complessive, n. educatori impiegati.....) dell'attività nel corso dell'anno;
- verificare che, in caso di spostamento degli utenti con autovetture dell'operatore, la stessa autovettura sia adeguatamente assicurata.

d) Garanzie e qualità del servizio

L'operatore dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti. Anche in caso di sostituzione per malattia, o altro impedimento di forza maggiore, dovranno essere rispettate le condizioni previste dall'art. 6 del presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a fornire l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo.

Qualora il servizio sociale comunale dovesse accertare che l'educatore non sia inserito adeguatamente in ambito familiare e richiedesse pertanto la sua sostituzione, l'aggiudicatario provvederà, senza indugio, alla sostituzione con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

e) Orari del servizio

Il servizio deve essere garantito nei giorni feriali e prefestivi, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Qualora sussistano delle esigenze particolari in casi eccezionali, il servizio potrà essere attivato in giorni festivi e/o in orario notturno, prevedendo una maggiorazione del prezzo orario pari al 15%.

L'attività si svolge lungo tutto l'anno solare nel rispetto delle esigenze degli utenti e del progetto individualizzato: conseguentemente l'operatore dovrà assicurare la presenza dei medesimi educatori anche nel periodo estivo (giugno/luglio/agosto) e garantire lo stesso orario di intervento, salvo accordi diversi con l'A.S. comunale.

ART. 5 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Il servizio educativo domiciliare (S.E.D) è destinato ai minori ed alle loro famiglie residenti nel territorio del Comune di Monselice che si trovano in temporanea difficoltà per patologie e/o condizioni di fragilità sociale nell'esercitare la funzione educativa-genitoriale in modo adeguato e continuativo come meglio specificato nei punti che seguono.

I destinatari del servizio sono:

- Minori che vivono in nuclei familiari vulnerabile che necessitano di un sostegno educativo per il

rinforzo e lo sviluppo di una genitorialità positiva;

- Minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o formativo;
 - Minori a rischio di devianza e/o soggetti ad interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
 - Minori appartenenti a nuclei familiari in cui sia presente uno spiccato grado di conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli (ivi compresi gli incontri protetti);
 - Minori che necessitano di un sostegno per facilitare l'inserimento e/o la dimissione dai servizi residenziali;
 - Minori vittime di maltrattamenti e abusi;
 - Minori per i quali attuare decreti di allontanamento dalla famiglia di origine;
 - Neo-maggiorenni individuati dal Servizio Sociale Professionale per implementare il progetto *care leavers*.
- Persone adulte in carico ai servizi sociali.

ART. 6– VALORE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta e soggetto a ribasso è fissato in € 39.840,00 oltre IVA al 5% (pari a € 1.992,00) per un importo complessivo pari a € 41.832,00. Il monte ore totale richiesto per il servizio è pari a circa 1.500 ore per 30 mesi.

L'importo orario del servizio ammonta ad € 26,56 ed è stato elaborato in funzione del profilo professionale previsto (cat. D2) ed è composto dal costo della figura professionale sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, oneri di sicurezza ed utile per l'affidatario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per applicazione D.Lgs. n. 81/2008, Spese per il personale impiegato nell'espletamento del servizio, spese per attività di coordinamento e di segreteria, per l'utenza e per l'amministrazione, spese per l'acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché per mantenerli in funzionalità ed efficienza manutentiva, eventuali costi per l'uso di mezzi propri degli operatori, costi per accompagnamento eventuale degli utenti, spese per eventuali servizi aggiuntivi o migliorie proposte, spese per la sede operativa della Ditta, fornita di utenza telefonica, connessione ad internet, posta elettronica e tutto quanto necessario per il corretto espletamento del servizio) come da tabella allegata:

VOCI DI SPESA		IMPORTO ORARIO
Costo medio orario operatore		€ 24,11
Spese di coordinamento	3,00 %	€ 0,72
Totale costo del lavoro		€ 24,83
Spese Generali	4,00 %	€ 0,99
Utile d'impresa	3,00 %	€ 0,74
TOTALE		€ 26,56

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto, il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché il servizio viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri dalla Ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono costi ad esso legati.

ART. 7 – PRESTAZIONI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

- spese per il personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- spese per attività di coordinamento e di segreteria, per l'utenza e per l'amministrazione;
- spese per gli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti per le attività collegate al servizio richiesto;

- spese per l'acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché per mantenerli in funzionalità ed efficienza manutentiva e dovrà provvedere alla sottoscrizione di adeguate polizze assicurative;
- eventuali costi per l'uso di mezzi propri degli operatori;
- spese per eventuali servizi aggiuntivi o migliorie proposte;
- spese per la sede operativa della ditta, fornita di utenza telefonica, connessione ad internet, posta elettronica e tutto quanto necessario per il corretto espletamento del servizio.

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'operatore economico, gestore del servizio, dovrà provvedere a redigere:

- Riepilogo dell'orario svolto dal singolo operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio dovrà redigere per ogni operatore una tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate le ore di lavoro svolte e la tipologia di servizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio;
- Riepilogo mensile dei servizi resi all'utente: per ciascun utente dovrà essere redatto un riepilogo, firmato dal genitore o tutore legale del minore, con la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato:
giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì, ecc.) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm:ss) – ora uscita (hh:mm:ss) – tot. ore di servizio (h:mm) – cognome e nome dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente).
Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente o altra sede espresse sia in ore e minuti.
Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per tipologia servizio.
Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale svolgerà la propria attività di analisi e validazione delle ore.

ART. 8 – VERIFICA E CONTROLLO

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e controllo; pertanto la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza del Servizio Sociale.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e la famiglia.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto, viste le specifiche esigenze di continuità e stabilità del servizio, è individuata per il periodo di 30 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto (presumibilmente dal 01/01/2024 al 30/06/2026).

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della gara di cui trattasi.

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni (o eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la Stazione Appaltante).

Per i primi sei mesi, l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a

suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni, a mezzo PEC. In tale eventualità, all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

ART. 10 – VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti, come indicato nella manifestazione d'interesse, saranno sottoposte all'esame di una commissione all'uopo costituita.

Potranno partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali come segue.

- 1) requisiti di ordine generale non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 ss. gg. D.Lgs 36/2023., né in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A..
- 2) idoneità professionale (art.100, c. 1 lett. a, D.Lgs. 36/2023.) che comporta:
 - iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto;
- 3) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, c. 1 lett b, D.Lgs 36/2023) - Aver possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali negli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di scadenza dell'Avviso, per un importo complessivo cumulabile non inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
- 4) requisiti di capacità tecniche e professionali (art.100, c. 1 lett. c, D.Lgs. 36/2023) – il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001;

ART. 12 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi al titolo I “ Servizi Sociali e Servizi assistenziali” art.127- art.128 “ Servizi alla Persona” – D.Lgs.36/2023 (CODICE CPV 85311300-5) e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 108 comma 2 lettera A) D.Lgs.36/2023

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

Offerta Tecnica (massimo punti 90)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUIBILI
------------------------	---------------	--

A) Progetto tecnico e proposta operativa:	15	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
B) Gestione complessiva del servizio	10	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
C) Modalità di gestione delle attività coordinamento del servizio e di segreteria	12	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
D) Modalità di promozione e sostegno della funzione genitoriale	13	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
E) Modalità di coinvolgimento dei soggetti della rete del territorio	10	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media
F) Modalità e strumenti di verifica e di controllo della qualità del servizio, strumenti metodologici	8	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
G) Sistema incentivante e contenimento del turn over.	8	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.
H) Attività di formazione aggiornamento professionale	8	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media.

I) Servizi e/o interventi aggiuntivi	6	Ogni commissario esprime il proprio giudizio sulla base della tabella sotto riportata*. Al giudizio viene attribuito il punteggio corrispondente. Quindi viene calcolata la media
TOTALE	90 PUNTI	

Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti.

Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 63 punti che costituisce, per tutti i partecipanti, la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi l'assegnazione.

Linee guida per la stesura dei progetti:

A) Progetto tecnico e proposta operativa. Il progetto dovrà essere sviluppato secondo queste dimensioni:

- 1) Metodologia di approccio e lavoro con il minore e con la famiglia;
- 2) Strumenti di elaborazione del progetto educativo individuale;
- 3) Modalità di coordinamento con l'ufficio servizi sociali, i servizi specialistici dell'Az. ULSS 6, con la scuola o con associazioni del territorio;
- 4) Strategie per favorire l'inserimento del minore/adulto (nel caso di Servizio Educativo per Adulti) nel territorio e nei contesti extrascolastici, modalità di utilizzo e valorizzazione delle risorse e delle reti già presenti nella comunità;
- 5) Metodologia per attivazione delle risorse dei minori o adulti e delle famiglie per la promozione dell'autonomia, per rafforzare la relazione genitori/figli;
- 6) Strumenti di verifica e monitoraggio degli interventi relativi al progetto educativo individuale.

Saranno maggiormente premiati i progetti che nel loro sviluppo valorizzino non solo la dimensione del lavoro individuale con il minore (o adulto) ma anche quella delle relazioni del minore (o adulto) con il suo contesto familiare d'appartenenza e di tale nucleo all'interno della comunità, oltre che i progetti che prevedono integrazione e collegamento con il territorio; i progetti si caratterizzano per la presenza di strumenti di verifica del lavoro e monitoraggio efficaci e facilmente utilizzabili.

B) Gestione complessiva del servizio. Descrizione della gestione organizzativa del servizio proposto nel suo complesso. Sarà maggiormente premiato il livello organizzativo del progetto rispetto ai parametri di organicità, coerenza, fattibilità.

C) Modalità di gestione delle attività coordinamento del servizio e di segreteria. Strutturazione dell'attività di coordinamento del servizio e di segreteria.

Saranno maggiormente premiati:

- la frequenza di incontri di coordinamento sia con gli educatori che con l'a.s. del Comune

D) Modalità di promozione e sostegno della funzione genitoriale. Implementazione di progetti educativi in cui vengano promosse le competenze genitoriali, secondo un approccio che tenga conto dei bisogni dei minori, della famiglia in un'ottica di empowerment, di aumento del senso di appartenenza alla comunità e di superamento dell'isolamento sociale. Saranno premiate in particolare le strategie di promozione dell'autonomia, e dell'assunzione di responsabilità delle famiglie.

E) Modalità di coinvolgimento dei soggetti della rete del territorio. Le strategie e le modalità operative utilizzate nel progetto educativo per attivare e valorizzare le risorse presenti nella comunità d'appartenenza del minore, della famiglia o dell'adulto oggetto d'intervento, nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo, della solidarietà familiare o del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà. Saranno premiate le progettualità basate su un modello ecologico.

F) Modalità e strumenti di verifica e di controllo della qualità del servizio, strumenti metodologici. Progetto di monitoraggio degli interventi attivati, dell'efficacia degli stessi, del controllo delle prestazioni svolte dagli educatori e dei risultati conseguiti, previsione di strumenti per la rilevazione della soddisfazione degli utenti. Saranno maggiormente premiate:

- la frequenza delle verifiche della qualità del servizio effettuato;
- la maggiore comprensibilità degli strumenti proposti per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, la frequenza della somministrazione, la scelta degli elementi da rilevare.

G) Sistema incentivante e contenimento del turn over. Valutazione del sistema incentivante nei confronti degli educatori e delle strategie motivazionali adottate anche ai fini del contenimento del turn over. Verrà attribuito maggior punteggio al sistema che verrà ritenuto più efficace nel contenere il turn over degli educatori.

H) Attività di formazione e aggiornamento professionale. La qualità della formazione prevista dall'aggiudicatario per il personale educatore da impiegare, per l'appalto in oggetto, programmata per il periodo di gestione del servizio. Risulterà rilevante il tipo di formazione/durata e ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati corsi di durata pari o superiore alle 10 ore, ad esclusione di quelli obbligatori per legge.

I) Servizi e/o interventi aggiuntivi. Verranno valutate le proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle minime previste dal capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'Ente.

Verrà attribuito maggior punteggio ai progetti che prevedono ore di sostegno psicologico a favore di minori, famiglie e adulti seguiti dal servizio oggetto del capitolato ed eventuali altre attività aggiuntive.

*Ogni commissario esprimerà il proprio giudizio attraverso un punteggio assegnato sulla base dei seguenti parametri e delle linee guida sopra riportate:

	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
A) Progetto tecnico e proposta operativa	0	5	10	15
B) Gestione complessiva del servizio	0	3	6	10
C) Modalità di gestione delle attività coordinamento del servizio e di segreteria(?)	0	4	8	12
D) Modalità di promozione e sostegno della funzione genitoriale	0	5	9	13
E) Modalità di coinvolgimento dei	0	3	6	10

soggetti della rete del territorio

F) Modalità e strumenti di verifica e di controllo della qualità del servizio, strumenti metodologici	0	2	4	8
G) Sistema incentivante e contenimento del turn over	0	2	4	8
H) Attività di formazione e aggiornamento professionale	0	2	5	8
I) Servizi e/o interventi aggiuntivi	0	1	3	6

Offerta Economica (massimo 10 punti)

La determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento economico avverrà attraverso la seguente formula :

10: X = ribasso massimo : ribasso offerto

$X = 10 \times \text{ribasso offerto}$

ribasso massimo

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al termine della procedura la Commissione di gara presenterà la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente. Il RUP, in seguito all'esito positivo dei controlli svolti, provvederà all'aggiudicazione. Divenuta efficace l'aggiudicazione - e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso: 1.il presente capitolato speciale;

2.l'offerta economica dell'aggiudicatario;

3.l'offerta progettuale presentata dall'aggiudicatario; 4.il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della firma della convenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (compresi i minori nel novero dei terzi) e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:
 - RCT € 5.000.000,00 unico per sinistro

◦ RCO € 2.500.000,00 per unico sinistro

Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00.

2. Polizza infortuni rivolta alla copertura dei minori per tutte le attività educative svolte con massimale a bambino di:

◦ almeno € 200.000,00 per morte

◦ almeno € 250.000,00 per invalidità permanente

◦ almeno 5.000,00 per rimborso spese mediche

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Garanzia definitiva: ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023 per un importo pari al 5% dell'ammontare dell'importo contrattuale; la garanzia definitiva è prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali, come dettagliati nella documentazione di gara. La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

◦

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 16 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti

clausole che saranno inserite nel contratto :

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 18 – INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del RUP (Responsabile Unico del Progetto) e subordinatamente alla positiva verifica circa il

possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione e delle garanzie di cui all'art. 14. Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento dei termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune l'appaltatore può decidere di recedere dal contratto.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'affidamento, utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o dei volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. L'Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Impresa si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato all'art. n. 6 ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Monselice provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'Ente appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza e igiene del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, a formare gli operatori circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio;

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 - e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monselice; i predetti infatti - secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013 - sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto delle norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità" ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” siglato dalla Regione Veneto, Prefetture -Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 07/09/2015 e recepito dal Comune di Monselice con deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 04/05/2017 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 14/04/2022 che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 20 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario del servizio, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, che sia capace ed in possesso delle qualifiche professionali previste per ciascuna figura professionale individuata. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un dettagliato **elenco nominativo**, con rispettiva qualifica e curriculum, del personale che impiegherà nel servizio, nonché indicare il nominativo del Responsabile del servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione. Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio assegnato dovrà essere:

- in possesso del certificato di idoneità fisica;
- in possesso del profilo professionale di «educatore professionale»;
- in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di laurea L-19 e L/SNT2 o titolo equipollente e L-24;
- esperienza nella gestione di interventi rivolti a minori di almeno 36 mesi;
- patente di tipo B.

L'individuazione dell'operatore da parte della Ditta avrà luogo tenuto conto della complessità e della tipologia della situazione familiare e personale del minore.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti seguiti, restando vincolati al segreto professionale e al rispetto della privacy.

Si richiedono altresì competenze quali la capacità di tenere e mantenere relazioni con gli utenti affidati.

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la stabilità del rapporto tra operatore ed utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. Il Comune di Monselice si riserva di richiedere la sostituzione del personale nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità.

Il personale dovrà essere messo a disposizione in misura adeguata alle necessità, in modo tale da svolgere il servizio anche nel caso di concentrazione degli operatori in particolari fasce orarie.

La Ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di tutto il personale, per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;
- dovrà impegnarsi, per quanto possibile, a garantire la massima continuità e stabilità nel rapporto operatore-utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di natura fiduciaria;
- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Monselice si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;
- sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nel progetto presentato in sede di gara.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in

materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui alle presenti Specifiche Tecniche. Esso è, pertanto, obbligato ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'Appaltatore dovrà attuare, nei confronti del suddetto personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

ART. 21 RAPPORTI CON IL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario si impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'affidatario si impegna, altresì, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, secondo quanto disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le Cooperative del settore socio sanitario assistenziale ed educativo vigente e dagli eventuali accordi decentrati.

Le prestazioni da parte del personale che l'operatore affidatario utilizza per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Stazione Appaltante né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della Stazione Appaltante.

ART.22- MOBILITÀ DEGLI EDUCATORI

Ai fini della mobilità degli educatori, l'aggiudicatario dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli educatori impiegati nel servizio. Ove sussista, in base al programma d'intervento, la necessità di accompagnare e/o riprendere gli utenti presso determinati luoghi all'interno del territorio comunale, l'affidatario, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune, dovrà assicurare che gli operatori che espletano tali prestazioni siano dotati di autovettura adeguata.

Nei casi in cui, in base al programma di intervento gli utenti debbano essere accompagnati dall'educatore all'esterno del territorio comunale o ripresi presso determinati luoghi all'esterno del territorio comunale, con l'autovettura di cui al comma 1, il Comune riconoscerà, solo in questo caso e se preventivamente autorizzato dall' A.S. Comunale, all'operatore affidatario un corrispettivo per chilometro effettivamente percorso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina con riferimento alle tabelle ACI vigenti. In casi eccezionali autorizzati dal A.S Comunale, e finalizzati alla buona riuscita del progetto di sostegno individuale teso a realizzare una crescita dell'autonomia del bambino/ragazzo, potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per il trasporto sostenuto dall'educatore, per le ipotesi di cui al capoverso in questione, quali biglietto dell'autobus, biglietto del treno, parcheggio, etc.). Il rimborso della benzina sarà valutato per chilometro effettivamente percorso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina, con riferimento alle tabelle ACI vigenti.

Tali rimborsi saranno liquidati contestualmente alle fatture dei mesi di riferimento, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione di spesa.

ART. 23 –CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che l'affidatario deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio sociale. Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione. Con tale corrispettivo l'impresa aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture mensili. In fase di richiesta di pagamento per le spese sostenute, i seguenti documenti giustificativi devono essere presentati per la liquidazione:

-fattura elettronica in cui siano indicate le ore di assistenza domiciliare effettivamente prestate nonché le spese generali ai sensi dell'art.23 e che riporti IBAN, il CIG, responsabile del procedimento, la determina di impegno di spesa ed il numero di impegno di spesa con allegati:

- documentazione relativa ai fogli presenza del servizio effettuato a domicilio di ciascun operatore con la descrizione del tipo di servizio reso, l'orario di servizio e le ore complessive effettuate per ogni singolo utente. I fogli presenza dovranno essere controfirmati quotidianamente dagli utenti o da altra persona del nucleo familiare e controfirmati dal referente amministrativo-organizzativo della ditta/impresa.
- prospetto delle timbrature di ogni singolo operatore controfirmati dal referente amministrativo-organizzativo della ditta/impresa.
- prospetto delle ore di coordinamento e/o verifica effettuate da ogni singolo operatore con il responsabile del SED dell'Ente;
- Copia del DM10;
- elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza e precisamente formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate;
- elenco e rendicontazione dei costi sostenuti per far fronte agli oneri di gestione generali relativi ai servizi eseguiti.
- ogni altro documento previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente necessario alla prova della correttezza della spesa.

Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Con tale corrispettivo l'Aggiudicatario si intenderà compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'irregolarità del Durc On Line comporta la sospensione del pagamento della fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010, è fatto obbligo al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari:

- di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva (co. 1), sui quali accreditare il finanziamento accordato, dal quale effettuare i pagamenti relativi ai costi del progetto,

anche se rientranti tra le spese generali, ovvero destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (ex art. 3 co. 2, L. n. 136/2010);

- entro i termini perentori dovranno essere comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi del suddetto conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso (co. 1);
- il bonifico bancario o postale deve riportare il Codice di identificativo di gara (CIG).

ART. 24 – FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili e avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancario postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto nonché alla gestione dei finanziamenti. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo **CIG Z583D71EAC**

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto - ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 - con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Monselice di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 25 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 26 – VARIAZIONE SUI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs.36/2023 può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le eventuali variazioni saranno comunicate all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 gg.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs.36/2023 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto a causa della specificità del servizio in oggetto essendo rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Monselice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Monselice il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Monselice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 29 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);

- mancato rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monselice” che, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 30 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI MONSELICE

Il Comune di Monselice ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 31 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 7 (sette) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata, dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Il Comune di Monselice si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto

dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

ART. 32– DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.36/2023 ss.gg, è consentito l'accesso agli atti della procedura oggetto dell'affidamento. Considerando che la partecipazione ad una procedura pubblica implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso.

Occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Pertanto:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si intende sottrarre dall'accesso;

- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);

- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;

- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa aggiuntiva"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac-simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di quanto detto, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, essendo mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

L'accesso agli atti è differito :

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione ;

- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

ART. 33 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Padova.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema MEPA.

ART. 35 – RUP (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Barbara Biagini, e-mail. servizisociali@comune.monselice.padova.it, nominata con Decreto Sindacale n. 20 del 31/07/2020.

F.to Il RUP
(Dott.ssa Barbara Biagini)